

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1822)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BACCHI, NENCIONI, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Mario, PAZIENZA e BASADONNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1974

Ripristino delle decorazioni revocate alle categorie di combattenti di cui all'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535

ONOREVOLI SENATORI. — Da parte di coloro che sono lesi dal permanere in vita del comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535 (revoca delle decorazioni concesse in favore degli appartenenti alla disciolta MVSN per atti di valore compiuto nel corso delle operazioni militari in Spagna nel periodo 1937-1939) da anni si levano proteste e petizioni per l'abrogazione della norma sopra indicata.

Le esposte doglianze trovarono anzi eco in vari settori del Parlamento e si desidera qui ricordare la proposta di legge n. 3382 in data 13 maggio 1971 dei deputati Scarascia Mugnozza (all'epoca presidente dell'Istituto del Nastro azzurro) e Villa.

Le disposizioni dettate dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, si inquadrano nel clima morale e politico che caratterizzò il periodo immediatamente

successivo alla fine della guerra, clima che, peraltro, andò man mano attenuandosi, sì da consentire normative più serene, meno contraddittorie e maggiormente consone ai principi generali ispiranti la complessa legislazione combattentistica.

Tanto che a favore degli appartenenti alla MVSN e delle milizie speciali con legge 6 marzo 1953, n. 178, vennero ripristinate le decorazioni revocate con il su citato decreto legislativo luogotenenziale n. 535, con legge 20 marzo 1954, n. 72, venne determinato il trattamento di quiescenza e con le numerose leggi in materia di pensioni di guerra ulteriori restrizioni furono eliminate.

Dato quindi il lodevole sforzo di realizzare la piena equiparazione fra tutti i combattenti compiuto dal legislatore nel corso degli anni, è da considerarsi — a prescindere, ovviamente, da ogni particolare interpretazione

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli avvenimenti di quell'epoca — una anomalia la sopravvivenza della residua disposizione punitiva contenuta nel comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo di cui trattasi, applicabile solo agli appartenenti alla milizia che parteciparono alle operazioni di Spagna, anomalia tanto più evidente se si considera che nessuna misura venne adottata, e giustamente a parere dei proponenti, a carico di quanti ebbero a prender parte alle operazioni medesime con altri Corpi, anche se ad essi assegnati dietro domanda.

Ancor più lampante risulta l'anomalia se si pone mente che in Spagna ebbero di frequente ad operare non poche formazioni miste di reparti dell'Esercito e della milizia.

Ragioni connesse con la volontà di eliminare una stortura giuridica e di rendere giustizia a molti italiani — che non possono essere dichiarati responsabili della politica generale della Nazione in una determinata epoca — hanno indotto i proponenti a presentare l'unito disegno di legge tendente ad eliminare i residui effetti del più volte citato comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, ed a ciò mira il proposto articolo 1.

Con gli articoli 2 e 3 si stabiliscono le modalità che debbono essere osservate dagli interessati per ottenere il ripristino e con l'articolo 4 si provvede all'onere di spesa, il quale, dato il numero non elevato degli interessati, non può costituire preoccupazione, trovando esso copertura nel normale stanziamento previsto dal capitolo 2931, esercizio 1974 del bilancio del Ministero del tesoro, tenendo presente che i dolorosi vuoti, che fatalmente si creano ogni anno nelle file dei decorati al valor militare, compensano agevolmente la nuova spesa che, da calcoli sia pure approssimativi, dovrebbe oscillare dai 50 ai 70 milioni di lire.

I proponenti, pertanto, affidano al sereno giudizio del Senato il presente disegno di legge per una rapida approvazione, ricordando anche le nobili parole che il signor Presidente della Repubblica ebbe a pronunciare a Varallo Sesia il 9 settembre 1973 e che si ritiene di riportare testualmente: « Più di un quarto di secolo costituisce un arco di tempo sufficiente a ricomporre le fazioni in serena meditazione.

All'omaggio... deve aggiungersi il riconoscimento pieno e grato della Patria a tutti indistintamente i combattenti che sotto qualsiasi bandiera compirono il loro dovere ».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia (ora Italia) e quelle al valore militare concesse agli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale (MVSN) e sue specialità nonché alle milizie speciali per atti di valore compiuti nella guerra civile di Spagna e revocate in base alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, sono ripristinate a domanda degli interessati o dei congiunti aventi diritto.

Art. 2.

Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di ripristino è disposto dal Ministero della difesa previo parere della commissione militare consultiva unica per le concessioni delle decorazioni al valore militare.

Art. 3.

I soprassoldi relativi alle decorazioni ripristinate in attuazione del precedente articolo 1 sono dovuti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel capitolo n. 2931 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1974 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.